



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 102

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LAGARO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RECESSO DELL'A.S.D: LAGARO CALCIO 2011 - AFFIDAMENTO ALL'A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 .

Addì **VENTOTTO OTTOBRE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **15:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LAGARO:
ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RECESSO DELL'A.S.D: LAGARO
CALCIO 2011 - AFFIDAMENTO ALL'A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 .

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la lettera presentata dall'A.S.D. Lagaro Calcio 2011 , prot. n. 10551 in data 05/09/2015, con la quale si comunica la chiusura dell'Associazione in parola in data 31/12/2015 e si chiede di interrompere con la stessa data la Concessione per la gestione del campo da calcio comunale di Lagaro, sottoscritta con il Comune di Castiglione dei Pepoli in data 10/12/2011;

Visto che contestualmente alla richiesta di interruzione della concessione di cui sopra, è pervenuta, da parte della neo costituita A.S.D. Sporting Lagaro 2015, prot. n. 10552 del 05/09/2015, la richiesta di ottenere la concessione in gestione del campo da calcio di Lagaro per lo svolgimento delle attività calcistiche dilettantistiche della medesima associazione;

Considerato che:

- sono obiettivi generali e comuni la promozione e lo sviluppo delle attività sportive di base, allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione nonché per offrire nuove diverse occasioni di impiego del tempo libero;
- l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni";
- l'art. 27 dello Statuto comunale stabilisce che il Comune valorizza e riconosce il ruolo di tutte le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato ricercando in tutti i casi idonee forme di collaborazione.
- anche al fine di garantire il rispetto dei principi della sussidiarietà orizzontale, l'Amministrazione Comunale intende pertanto coinvolgere direttamente nella gestione degli impianti e delle strutture comunali le associazioni del territorio interessate, anche allo scopo di contare su un qualificato contributo delle stesse per l'avviamento e per il successivo funzionamento degli impianti e delle strutture medesimi;

Ritenuto che continuino a sussistere le ragioni di opportunità sociale che legittimano la concessione a terzi dell'impianto in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso alla promozione delle attività sportive, considerato che il Comune di Castiglione dei Pepoli non dispone attualmente del personale necessario per garantire la gestione e l'apertura dei campi da calcio comunali;

Visto l'art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre, n. 289, che recita "*... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*"

Vista la Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11, "*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali*", che dispone, all'art. 3, comma 2, che la gestione può essere affidata in via diretta qualora l'impianto sportivo abbia un territorio di

riferimento nel quale sia presente un solo soggetto che promuova la pratica della disciplina sportiva che in esso viene praticata o qualora le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto siano tali da consentire lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui l'impianto è ubicato;

Considerato che il campo da calcio di Lagaro è sempre stato utilizzato dall'associazione calcistica della medesima frazione e che a seguito della chiusura dell'A.S.D. Lagaro Calcio 2011 si è prontamente costituito un nuovo soggetto associativo, l'A.S.D. Sporting Lagaro 2015, che si configura pertanto come l'unico di riferimento per la disciplina nel calcio nella frazione di Lagaro e viste inoltre le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, di affidare all'A.S.D. Sporting Lagaro 2015, per un periodo di anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, la concessione della gestione del campo da calcio comunale di Lagaro, approvando a tal fine l'allegato schema di convenzione (Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto Comunale;

Acquisiti, in base all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) **Di Prendere Atto** della chiusura dell'A.S.D. Lagaro Calcio 2011 e di accogliere la richiesta di recesso dalla Concessione per la gestione del campo sportivo comunale di Lagaro sottoscritta in data 10/12/2011, con effetto 31/12/2015;
- 2) **Di Affidare**, per le motivazioni sopra esposte, all'A.S.D. Sporting Lagaro 2015 la concessione della gestione del campo sportivo comunale di Lagaro, per la durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2020;
- 3) **Di Approvare**, in allegato alla presente deliberazione, lo schema di convenzione per la concessione in gestione del suddetto impianto (Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 4) **Di Demandare** alla Responsabile dell'Area Servizi Generali sociali e alla Persona l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti ai fini della stipula della Convenzione, autorizzandola ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema approvato per il buon esito della stessa;
- 5) **Di Dichiarare**, con successiva, unanime e separata votazione, il presente provvedimento **Immediatamente Eseguitabile**, a mente dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO
DA CALCIO DI LAGARO PER IL PERIODO
01/01/2016 - 31/12/2020**

L'anno DUEMILAQUINDICI (2015) il giorno _____ (____) del mese di
OTTOBBRE nella Residenza Municipale del Comune di Castiglione dei Pepoli,
Piazza Marconi 1;

T R A

il **COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**, con sede in Castiglione dei
Pepoli (Bo), Piazza Marconi 1, Codice Fiscale 80014510376, Partita IVA
007022191206, rappresentato dalla D.ssa **SACCHETTI ILARIA** nata a Bologna il
28/01/1972, Responsabile dell'Area Servizi Generali, sociali e alla Persona del
Comune di Castiglione dei Pepoli, la quale dichiara di agire esclusivamente per
conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari vigenti in materia e della deliberazione del Consiglio comunale n. ____
del ____/____/2015;

E

L’A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 con sede in Castiglione dei Pepoli, Fraz.
Lagaro, via Castagno 1, Codice Fiscale e Partita IVA 034727112013, rappresentata
da **POMPEA ANGELINA SCALESE**, nata a Catanzaro il 11/05/1958, in qualità di
Presidente;

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castiglione dei Pepoli, nel prosieguo del presente atto definito “Comune”, concede all’A.S.D. SPORTING LAGARO 2015, nel prosieguo del presente atto definita “Società” o “Concessionario”, l’uso e la gestione dell’impianto sportivo denominato **CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI LAGARO** composto dalle seguenti strutture: n.1 Campo per il gioco del calcio illuminato, n.1 fabbricato in muratura contenente spogliatoi e servizi, n.1 fabbricato in muratura adibito a guardiana, n.1 tribuna scoperta, area di pertinenza come evidenziata nella planimetria in atti.

Il Concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti e le attrezzature su di esso esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli e che ogni altra eventuale opera futura che venisse realizzata dal Concessionario medesimo negli impianti oggetto della presente convenzione, diverrà, in quanto costruito, anch’esso di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli.

L’impianto, con le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

ART. 2 - SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell’impianto sportivo per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue.

Il Concessionario avrà cura della conservazione dei beni, garantirà l’uso pubblico dei medesimi e non potrà consentire usi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune.

Al Comune di Castiglione dei Pepoli concedente, per quanto di competenza, spettano

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento degli impianti sportivi e la determinazione delle tariffe.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

Il Concessionario nella gestione dell'impianto dovrà:

- a) permettere l'uso gratuito dell'impianto sportivo avuto in concessione nelle mattinate dei giorni feriali agli scolari e studenti delle scuole dell'obbligo e superiori operanti nel Comune di Castiglione dei Pepoli, sempre che accompagnati dai rispettivi insegnanti;
- b) permettere l'uso gratuito dell'impianto sportivo avuti in concessione per l'organizzazione dei corsi di avviamento allo sport o di corsi di ginnastica formativa, concordati con l'Amministrazione Comunale;
- c) permettere, previa preventiva intesa con la stessa, l'uso gratuito dell'impianto sportivo per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- d) permettere l'uso dell'impianto a fini sportivi a favore di privati cittadini, singoli od organizzati in società, quanto le condizioni dell'impianto stessi lo consentano;
- e) sottoporre a preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale il programma annuale della propria attività, nonché concordare le tariffe praticate sia agli associati sia a terzi in relazione al punto d), sia a carico del pubblico che assista a manifestazioni sportive.

Al Concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto in concessione assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto.

Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivate dall'uso dell'impianto in concessione.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, vigenti e future, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il concessionario potrà svolgere nella struttura sportiva tutte le attività previste dallo statuto dell'Associazione purché compatibili con il normale uso dell'impianto sportivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito alle suddette attività nel corso del loro svolgimento.

Alla Convenzione sono allegati il Piano di utilizzo dell'impianto ed il Piano di conduzione tecnica, previsti dall'art. 5, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 11/2007.

Il PIANO DI UTILIZZO stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il Concessionario potrà modificare annualmente il suddetto Piano di utilizzo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il PIANO DI CONDUZIONE TECNICA contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani ed agli anziani, atte a sviluppare lo sport di massa che il Comune propone di attuare, in periodi da concordarsi tra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) consentire libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

c) favorire le attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni fisici, psichici e sociali delle fasce dell'età giovanile, della terza età e delle donne;

d) consentire l'uso dell'impianto per le attività promosse o programmate dal Comune secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte del Presidente o di un responsabile da lui designato, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune;

2) pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi e delle aree annesse all'impianto nonché di quelle esterne che consentono l'accesso al medesimo;

3) apertura e chiusura dell'impianto secondo la programmazione d'uso e sorveglianza sull'accesso all'impianto medesimo degli utenti e del pubblico, svolgendo la necessaria opera di guardiania e custodia;

4) allestimento completo del campo ogni qualvolta sia necessario per garantirne la perfetta utilizzazione;

5) la conduzione ordinaria degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e dei prodotti necessari;

6) le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento; il concessionario provvederà a volturare a proprio nome tutti i contratti di fornitura utenze. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, il concessionario verserà al Comune l'eventuale quota eccedente il budget così come risulterà dalle relative bollette;

Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse s'intende a suo carico.

L'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali di una qualsiasi violazione delle normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare ipso facto la presente convenzione, fermo restando tutte le eventuali e possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Il Concessionario s'impegna ad adempiere i suddetti oneri in modo esclusivo e con risorse proprie, provvedendo al personale necessario.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato d'efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

A tal fine, alla scadenza della presente convenzione, sarà redatto dalle parti apposito verbale di riconsegna, ove il Comune si riserva di annotare le inadempienze del Concessionario o il cattivo stato di manutenzione dell'impianto e delle attrezzature consegnate.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare ogni modifica societaria, nonché ogni eventuale modifica statutaria: il Comune si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere una revisione della presente convenzione.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) gli interventi previsti e inseriti sui piani investimenti dell'anno in corso;
- b) l'onere generale d'adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio;
- c) l'erogazione al Concessionario, per la gestione degli impianti, di una somma, definita budget di impianto annuo, corrispondente all'80% delle spese presunte per il pagamento delle utenze (gas, luce, acqua) e comprensiva delle spese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

sostenute per la manutenzione ordinaria dell'impianto, pari ad un importo complessivo massimo di **Euro 3.600,00**, oneri fiscali compresi;

- d) gli oneri per la rimozione dei rifiuti solidi e urbani;
- e) le polizze assicurative riferite alle strutture (incendio, furto, atti vandalici).

Il budget annuale così determinato verrà adeguato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT. Su richiesta delle parti, esso potrà essere modificato, in aumento o in diminuzione solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati su cui è stato formato, quali:

- l'aumento o la diminuzione delle tariffe delle utenze (purchè si discostino dalla variazione dell'indice ISTAT);
- l'aumento o la diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali;
- l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate.

Sono concessi in comodato gratuito per la durata della concessione gli eventuali beni mobili presenti nell'impianto.

Il budget d'impianto annuo sarà erogato in due rate semestrali, la prima (pari al 70% di quanto stabilito al punto c) del presente articolo) entro il 31 Luglio, la seconda entro il 30 Aprile dell'anno successivo, previa presentazione, in entrambi i casi, di nota o fattura regolare agli effetti contabili e fiscali.

Il Concessionario ha l'obbligo, in occasione della richiesta della seconda rata a saldo, di allegare alla nota o fattura una copia del bilancio consuntivo di gestione riferito all'anno precedente e la relazione annuale di cui al successivo art. 8) e delle fatture relative alle spese sostenute.

In occasione della seconda rata, saranno altresì verificati gli effettivi costi delle utenze mediante controllo delle bollette e se del caso verrà effettuato il conguaglio sulla somma stabilita al punto c) del presente articolo.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

In caso di mancata o ritardata presentazione delle note o fatture di cui al presente comma, l'Amministrazione non procederà ai relativi pagamenti.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Convenzione ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2016 restando in vigore fino al 31/12/2020, data in cui scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.

Trascorso detto termine il Comune, se lo riterrà conveniente in base a valutazioni economiche, potrà richiedere il rinnovo della Convenzione per la durata massima di ulteriori anni 9(nove), previa adozione di apposito atto da parte degli organi competenti.

A semplice richiesta del concedente, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria né per altre cause inerenti alla gestione dell'impianto.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

ART. 7 - TARIFFE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario s'impegna ad esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto, le tariffe vigenti.

Il Concessionario s'impegna ad accettare ed applicare ogni eventuale modifica o integrazione tariffaria o normativa in materia.

ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari del Comune riterranno d'effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con verbale sottoscritto fra le parti.

Il Concessionario, in occasione della richiesta del saldo del budget di impianto annuo, presenterà al Comune una relazione annuale sulla gestione degli impianti ed il bilancio consuntivo della gestione.

Il Comune si riserva di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato.

La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di revoca della presente convenzione.

ART. 9 - SVILUPPO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, previo preventiva autorizzazione scritta del Comune, a proprie spese e dopo aver ottenuto preventivamente le specifiche formali autorizzazioni dall'Amministrazione Comunale e dalle altre pubbliche amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti amministrativi, potrà effettuare lavori d'ampliamento ed eventuali modifiche che migliorino la fruibilità degli impianti.

I progetti esecutivi, se necessari, dovranno ottenere le autorizzazioni previste dalle normative vigenti ed essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Ogni opera, miglioria apportata dal Concessionario all'impianto sportivo, diverrà dal momento della sua esecuzione e resterà al termine della concessione, di proprietà esclusiva del Comune e non darà diritto al Concessionario di richiedere alcun compenso o rimborso.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

E' vietato al concessionario sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 11 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, schermi, ecc.) è subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e delle altre eventuali pubbliche amministrazioni competenti per materia.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinata a norma di legge e di regolamenti comunali.

In deroga al precedente art. 10 è data facoltà al Concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità.

Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, e verso terzi.

In ogni caso il concessionario s'intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di Castiglione dei Pepoli da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con compagnie e società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Castiglione dei Pepoli) e verso prestatori di lavoro con massimali adeguati.

In caso di atti vandalici e furti delle attrezzature di proprietà del Comune che rimangono in dotazione dell'impianto sportivo, il Concessionario ha l'obbligo di presentare immediata segnalazione al Comune, al fine di permettere a quest'ultimo la denuncia de sinistro alla compagnia assicurativa.

Il Concessionario, se intende assicurare contro il furto e gli atti vandalici i propri beni, eventualmente presenti nella struttura, dovrà stipulare con oneri a suo carico apposita polizza assicurativa.

Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione organizzata nell'impianto. A tal fine dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Castiglione dei Pepoli.

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castiglione dei Pepoli potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione dichiarando la decadenza del concessionario con effetto immediato,

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

salvo risarcimento danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario ed in ogni caso d'inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario.

ART. 15 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Castiglione dei Pepoli.

ART. 16 - REFERENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Il Concessionario si impegna a designare un Presidente, un Segretario e un contabile/amministrativo.

Per qualsiasi controversia i rapporti tra il Concessionario e il Comune sono gestiti dal Presidente.

Il Presidente dovrà coordinare gli interventi gestionali e tenere i rapporti con gli Assessorati competenti per le problematiche di carattere tecnico-organizzativo.

Il Presidente dovrà inoltre farsi carico delle dichiarazioni di inagibilità dei campi di calcio nei confronti delle Federazioni Calcistiche e degli Enti di Promozione, ove tale adempimento sia accettato dagli Organi Federali.

Il Presidente, un Segretario e un responsabile contabile/amministrativo saranno ufficialmente segnalati all'Amministrazione Comunale, come pure la loro eventuale sostituzione, ed impegnano, ognuno per il proprio settore di competenza, il Concessionario nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Nessun altro soggetto facente parte del concessionario potrà costituirsi referente con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente dovrà coordinarsi con l'Amministrazione Comunale per gli

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

adempimenti riferiti alla chiusura temporanea dell'impianto.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti s'impegnano a rivedere i termini della Convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario.

Competente per qualsiasi controversia è il Foro di Bologna.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Ai fini di uno sviluppo dell'Associazione sportiva basata sul volontariato senza scopo di lucro, la presente Convenzione potrà essere integrata a seguito di ulteriori accordi intervenuti fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione sportiva stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E ALLA

PERSONA

DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(ILARIA SACCHETTI)

IL PRESIDENTE DELL'A.S.D SPORTING LAGARO 2015

(POMPEA ANGELINA SCALESE)

Allegati:

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

Piano di utilizzo dell'impianto (all.A)

Piano di conduzione tecnica (all. B)

ALLEGATO A)

PIANO DI UTILIZZO

L'A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 è una società che ha come attività il gioco del calcio praticato a livello dilettantistico, iscritta al CONI, con una prima squadra che partecipa al campionato di terza categoria e un settore giovanile scolastico formato da due squadre (Piccoli amici e Pulcini) che disputano il campionato della Lega Dilettanti.

L'utilizzo del campo sportivo contempla prevalentemente gli allenamenti della prima squadra (tre volte alla settimana dal 20 agosto alla fine del campionato) e le partite ufficiali, nonché le partite di campionato del settore giovanile.

Per l'utilizzo dell'impianto l'A.S.D. SPORTING LAGARO CALCIO 2015 si impegna in ogni caso a rispettare quanto previsto dagli art. 3 e 4 della presente Convenzione.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102
DEL 28/10/2015 - ALLEGATO NR. 1**

ALLEGATO B)

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

L'A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 si impegna al rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione. Si impegna, fra le altre, a svolgere, nel corso della gestione, le seguenti attività: pulizia delle aree adiacenti il campo da calcio e dell'area catastale di competenza; manutenzione del manto erboso del campo da calcio mediante irrigazione, concimazione, seminazione, sfalcio; manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici; manutenzione ordinaria di tutte le strutture, compresa la tribuna scoperta; guardiania del campo e delle strutture.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 102 /GC del 28/10/2015

avente ad oggetto: **GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LAGARO:
ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RECESSO DELL'A.S.D: LAGARO CALCIO
2011 - AFFIDAMENTO ALL'A.S.D. SPORTING LAGARO 2015 .**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F.to Antonelli Denise)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 19/11/2015 al 04/12/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 19/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **28/10/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/10/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 20/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
